



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE
DEL SERVIZIO
REFEZIONE
SCOLASTICA

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 37
in data 28.07.2010



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

INDICE

Titolo I – Norme Generali

ART. 1: Natura e finalità del servizio

ART. 2: Modalità di gestione

Titolo II – Utenza ed ammissioni

ART. 3: Destinatari del servizio

ART. 4: Requisiti e presupposti per l'accesso al servizio

ART. 5: Rinuncia e richiesta di sospensione temporanea del servizio

Titolo III – Disciplina generale delle tariffe

ART. 6: Partecipazione al costo del servizio

ART. 7: Modalità di pagamento

ART. 8: Riduzioni ed esoneri

ART. 9: Sospensione del servizio per violazione degli obblighi da parte dell'utenza

ART. 10: Dilazioni e rateizzazioni

Titolo IV – Disposizioni finali

ART. 11: Rinvio

ART. 12: Periodo transitorio



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Titolo I Norme Generali

Articolo 1 – Natura e finalità del servizio

1. Il servizio di refezione scolastica è un servizio a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983 e alla Legge 169 del 30 ottobre 2008, che si instaura al momento dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia, finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata, contribuendo alla realizzazione del diritto allo studio per tutti i ragazzi del territorio.
2. Oltre a consentire la permanenza a scuola degli alunni la refezione scolastica rappresenta un importante momento educativo e di socializzazione condiviso con la scuola.
3. Il servizio, nell'ambito delle competenze proprie dell'amministrazione comunale, si propone anche obiettivi di educazione alimentare, fornendo una dieta studiata nel rispetto della salute del bambino.

Articolo 2 – Modalità di gestione

1. La refezione scolastica è assicurata dal Comune mediante affidamento del servizio a terzi.

Titolo II Utenza e ammissioni

Articolo 3 – Destinatari del servizio

1. Il servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia.
2. Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti usufruiscono inoltre del servizio di refezione scolastica:
 - il personale docente e non docente delle scuole dell'infanzia, purché in servizio al momento della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa, previo rimborso del costo dei pasti da parte del Ministero della Pubblica Istruzione tramite gli organi competenti. Allo scopo il Dirigente Scolastico deve fornire al Comune l'elenco nominativo degli aventi diritto;
3. Il servizio può essere accordato — in via eccezionale — ad esterni, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, in occasione di visite di scolaresche provenienti da fuori Comune o di particolari iniziative organizzate dalle autorità scolastiche. In tale caso l'Istituto Comprensivo corrisponderà al Comune la tariffa corrispondente alla quota—pasto applicata al personale docente e non docente della scuola.



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Articolo 4 – Requisiti e presupposti per l'accesso al servizio

1. L'Amministrazione Comunale raccoglierà le iscrizioni al servizio di refezione utilizzando appositi moduli; per facilitare le famiglie il Comune potrà richiedere la collaborazione della Scuola per la raccolta delle iscrizioni.
2. La domanda di iscrizione al servizio, una volta presentata, si ritiene valida per il periodo di frequenza alla scuola dell'infanzia ed è tacitamente rinnovata fino alla fine del ciclo scolastico.
3. Prima dell'inizio dell'anno scolastico deve essere presentata, all'Ufficio Protocollo del Comune, la documentazione necessaria (certificazione I.S.E.E. o altro) per la definizione degli aventi diritto alla riduzione o all'esonero della retta.
4. Non verranno ammessi al servizio i minori appartenenti a nuclei familiari che non hanno versato l'intera retta per l'anno scolastico precedente, per qualsiasi componente familiare, salvo regolarizzazione entro l'inizio dell'anno scolastico.

Articolo 5 – Richiesta di sospensione temporanea dal servizio

1. Le richieste di sospensione dal servizio di refezione scolastica, temporanee o definitive, dovranno essere preventivamente comunicate e motivate direttamente alla Scuola ed autorizzate, dal Dirigente Scolastico ; in tal caso non dovrà essere corrisposto l'intero importo della retta per i mesi relativi alla sospensione.

Titolo III

Disciplina generale delle tariffe

Articolo 6 – Partecipazione al costo del servizio

1. Annualmente la Giunta Comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero prima dell'inizio dell'anno scolastico, determina le quote di contribuzione degli utenti ed i criteri di riduzione o di esonero della retta per il servizio di refezione scolastica.
2. Con decorrenza dall'anno scolastico 2011/2012 tutti gli utenti che usufruiranno del servizio di refezione scolastica dovranno versare una cauzione pari al 50% della retta mensile, che verrà restituita alla fine del ciclo scolastico e/o al ritiro anticipato, se i pagamenti saranno stati regolari oppure potrà essere incamerata dall'Ente a conguaglio degli eventuali insoluti

Articolo 7 – Modalità di pagamento

1. La retta per l'utilizzazione del servizio mensa scolastica ha cadenza mensile ed il pagamento dovrà essere effettuato, anticipatamente rispetto al mese di utilizzo, presso la Tesoreria comunale, entro la scadenza indicata dall'Ufficio Scuola all'inizio di ogni anno scolastico.
2. Il recupero delle somme versate e non dovute (come ad es: riduzione retta dovuta ad assenza per malattia) potranno essere recuperate con i versamenti successivi.



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

3. Il mancato pagamento comporterà la sospensione del servizio e l'attivazione delle procedure per il recupero coattivo del credito.

Articolo 8 – Riduzioni ed esoneri

1. Le richieste di esonero totale o parziale dal pagamento del servizio di refezione scolastica, da presentarsi compilando apposito modulo predisposto dall'ufficio Servizi Sociali, verranno valutate sulla base della dichiarazione ISEE secondo i criteri stabiliti dall'art. 22 del Regolamento Comunale per i Servizi Sociali;

2. Di anno in anno con atto della Giunta Comunale unitamente alla determinazione della tariffa, vengono stabiliti i limiti entro i quali si ha diritto ad una riduzione mensile della retta previa presentazione del modello ISEE.

3. In caso di assenza dovuta a malattia per un periodo continuativo di durata uguale e/o superiore a 15 giorni consecutivi di calendario, anche a cavallo di due mesi e comprovata da certificato medico (con indicato inizio e fine) l'utente dovrà corrispondere il 50% della retta mensile.

Articolo 9 – Sospensione del servizio per violazione degli obblighi da parte dell'utenza

1. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere il servizio di refezione scolastica nel caso di mancato pagamento delle rette alla scadenza prevista.

2. L'avvio del procedimento di sospensione è adottato dal Responsabile del Servizio con comunicazione scritta all'utente il quale potrà entro 10 gg. dal ricevimento produrre controdeduzioni in merito. Il provvedimento finale di sospensione del servizio, adottato nei termini di legge, avrà effetto fino alla data di regolarizzazione dei pagamenti da parte dell'utente.

3. La sospensione avrà come effetto la conseguente esclusione dall'intero servizio scolastico.

Articolo 10 – Dilazioni e rateizzazioni

1. Ai debitori delle somme dovute, possono essere concesse dal Responsabile del Servizio, a specifica domanda, presentata prima della riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti così come disciplinato dall'art. 10 del Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie del Comune.

Titolo IV Disposizioni finali

Articolo 11 – Rinvio

1. L'iscrizione al servizio da parte degli utenti implica la conoscenza ed accettazione integrale del presente regolamento.



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Per quanto in esso non previsto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 12 – Periodo transitorio

1. In sede di prima applicazione il presente regolamento è soggetto ad un periodo transitorio di applicazione fino al 30/06/2011 al termine del quale la disciplina in esso contenuta sarà pienamente a regime, salvo modifiche o integrazioni con apposito provvedimento.